Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA Venerdì, 29 maggio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

A datare dal 1° giugno 1942-XX, in conseguenza di quanto è stato disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, gli originali degli avvisi da pubblicarsi nella II Parte (Foglio Inserzioni) della *Gazzetta Ufficiale* dovranno essere redatti su carta bollata da L. 8.

Restano pertanto ferme le esenzioni dal bollo autorizzate dalle disposizioni in vigore.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Con R. decreto in data 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti addì 19 gennaio 1942, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 55, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

MEDAGLIA DI BRONZO

CASE Giovanni, sottotenente pilota. — Abile capo equipaggio di velivolo da bombardamento, durante una ricognizione offensiva, individuati nei pressi di un nostro presidio isolato numerosi mezzi meccanizzati recanti forze nemiche, indugiava a lungo sulla zona malgrado la reazione avversaria, per consentire che l'azione di bombardamento raggiungesse la massima precisione. Riusciva a danneggiare e distruggere vari automezzi. A missione compiuta col velivolo più volte colpito, non esitava ad abbassarsi sul nostro presidio per consentire un lancio di messaggio. — Cielo di Debra Tabor, 19 giugno 1941-XIX.

CASTALDINI Antonio, maresciallo pilota. — Abile e sicuro pilota di velivolo da bombardamento, più volte con funzioni di capo equipaggio, compiva numerosi voli di ricognizione offensiva, di aerorifornimenti, di trasporto, a favore di isolati ed importanti presidi dell'Impero eludendo sempre la sorveglianza assidua del nemico. Trovatosi più volte in difficili situazioni di navigazione, conscio delle proprie responsabilità e dell'alta importanza delle missioni affidategli, animato da elevato senso del dovere affrontava qualsiasi difficoltà portando sempre brillantemente a termine le missioni stesse. — Cielo dell'Amara, 1° aprile-23 giugno 1941-XIX.

DELL'OCCHIO Luigi primo aviere motorista. — Motorista di velivolo da bombardamento di provata capacità già distintosi in precedenti azioni belliche. Durante una ricognizione offensiva nella quale, nei pressi di un nostro importante presidio isolato, venivano avvistati vari mezzi meccanizzati recanti truppe nemiche, malgrado la intensa reazione antiarea che colpiva ripetutamente il velivolo e danneggiava un motore, manteneva sereno contegno e pur di portare a termine la missione coadiuvava i piloti nella intelligente condotta dei motori permettendo a bombardamento effettuato il felice rientro alla base di partenza. — Cielo di Debra Tabor, 19 giugno 1941-XIX

FORESTIERE Pietro primo aviere marconista. — Marconista di bordo di provata capacità, già distintosi in precedenti missioni belliche, durante una ricognizione offensiva nella quale, nei pressi di un importante nostro presidio isolato, venivano avvistati vari mezzi meccanizzati recanti truppe nemiche, malgrado la intensa reazione antiarea che colpiva ripetutamente il velivolo, con sereno contegno manteneva il proprio posto assicurando costantemente il prezioso collegamento marconigrafico. — Cielo di Debra Tabor, 19 giugno 1941-XIX.

GRASSIGLI Franco, sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di velivolo da bombardamento, durante una ricognizione offensiva, individuati nei pressi di un nostro presidio isolato numerosi mezzi meccanizzati recanti forze nemiche, indugiava a lungo sulla zona malgrado la reazione avversaria, per consentire che l'azione di bombardamento raggiungesse la massima precisione. Riusciva a danneggiare e distruggere vari automezzi. A missione compiuta, col velivolo più volte colpito non esitava ad abbassarsi sul nostro presidio per consentire un lancio di messaggio. — Cielo di Debra Tabor, 19 giugno 1941-XIX.

IMPIDUGLIA Giovanni, primo aviere motorista. — Motorista di bordo di provata capacità già distintosi in precedenti missioni belliche. In varie missioni di ricognizione, di bombardamento, di rifornimento di presidi isolati, svolte in zone impervie infestate da orde ribelli capeggiate da emissari nemici, col velivolo più volte colpito dalla reazione della fucileria avversaria, sfidava serenamente ogni rischio, e con intelligenza e capacità coadiuvava i propri compagni di equipaggio nella condotta dei motori e in tutte le mansioni inerenti al compimento delle missioni. — Cielo dell'Amara, 1° aprile-23 giugno 1941-XIX.

MALAVOLTI Ildebrando, sottotenente pilota. — Abilissimo e ardito pilota da caccia già distintosi in precedenti fatti d'arme, attaccava a volo rasente e mitragliava ingenti forze nemiche che si disponevano ad attaccare un nostro presidio isolato di capitale importanza strategica. Col preciso fuoco delle proprie armi, incurante della reazione nemica, infliggeva alle orde nemiche gravi e accertate perdite costringendole a ripiegare sulle posizioni di partenza. Contribuiva in tal modo a ristabilire la situazione del nostro presidio. — Cielo di Debarek-Uolchefit, 17 giugno 1941-XIX.

MORMINO Luigi, capitano R. E. ftr. osservatore. — Ufficiale osservatore di elevate capacità professionali e militari, già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante una ricognizione offensiva, individuati nei pressi di un isolato nostro presidio numerosi mezzi meccanizzati recanti forze nemiche, incurante della reazione avversaria permaneva a lungo sulla zona ed effettuava una precisa azione di bombardamento che provocava sensibili danni e distruzioni negli automezzi nemici. A missione compiuta non esitava, pur col velivolo più volte colpito, ad effettuare da bassa quota un lancio di messaggio al nostro presidio. — Cielo di Debra Tabor, 19 giugno 1941-XIX.

MOTTET Giuseppe, maresciallo pilota. — Abilissimo e ardito pilota da caccia già distintosi in precedenti fatti d'arme, incurante della reazione nemica, attaccava a volo rasente e mitragliava le preponderanti forze nemiche attaccanti un nostro presidio isolato riuscendo, col fuoco delle proprie armi, a disperderle infliggendo loro gravi perdite. Contribuiva in tal modo a ristabilire la situazione. — Cielo di Debra Tabor, 12 giugno 1941-XIX.

PERNA Luigi, primo aviere marconista. — Marconista di bordo di provata capacità già distintosi in precedenti missioni belliche. In varie missioni di ricognizione, di bombardamento e spezzonamento di rifornimento di presidi isolati, svolte in zone impervie infestate da orde ribelli capeggiate da emissari nemici, col velivolo più volte colpito dalla reazione della fucileria avversaria, sfidava serenamente ogni rischio e manteneva costantemente i preziosi collegamenti marconigrafici, coadiuvando i compagni di equipaggio in tutte le mansioni inerenti al compimento delle missioni — Cielo dell'Amara, 1° aprile-23 giugno 1941-XIX.

SATERINO Emidio, primo aviere motorista. — Motorista di bordo di provata capacità, già distintosi in precedenti missioni belliche. In varie missioni di ricognizione, di bombardamento, di rifornimento di presidi isolati, svolte in zone impervie infestate da orde ribelli capeggiate da emissari nemici, col velivolo più volte colpito dalla reazione della fucileria avversaria, sfidava serenamente ogni rischio, e con intelligenza e capacità coadiuvava i propri compagni di equipaggio nella condotta dei motori e in tutte le mansioni inerenti il compimento delle missioni. — Cielo dell'Amara 11 aprile-23 giugno 1941-XIX.

(1385)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1684.

Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti tra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro di forte spessore.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro di forte spessore, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 24 aprile 1940-XVIII, tra la Confederazione fascista degli industriali, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica, e la Confederazione fascista dei commercianti, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del vetro e della ceramica nella seduta del 18 dicembre 1940-XIX, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 28 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti tra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro di forte spessore.

Il testo dell'Accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo economico per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro di forte spessore.

L'anno 1940-XVIII il giorno 24 aprile in Roma presso la sede della Confederazione fascista degli industriali;

tra la Confederazione stessa, rappresentata dal suo direttore gr. uff. prof. Giovanni Balella, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica;

e la Confederazione fascista dei commercianti, rappresentata dal suo presidente Consigliere nazionale dott. Giorgio Molfino, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

ferma restando la validità dell'Accordo stipulato l'8 gennaio 1940 fra le Federazioni nazionali fasciste degli industriali e dei commercianti del vetro e della ceramica per la disciplina dei rapporti fra produttori e commercianti di lastre di vetro di forte spessore;

tenuto conto della particolare situazione determinatasi nel settore dell'industria vetraria a seguito delle limitate disponibilità di combustibile;

si è convenuto di rivedere alcuni degli articoli dell'Accordo stesso, che viene pertanto qui di seguito trascritto nel testo così modificato:

Art. 1.

Tutte le aziende vetrarie in possesso di licenza per vendita di lastre di vetro e di cristallo e che siano riconosciute clienti dirette per il vetro lucido fino a mm. 3,9 di spessore e per le lastre di cristallo, potranno rivolgersi direttamente alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche per gli acquisti di lastre di vetro di forte spessore.

Art. 2.

Ai clienti diretti le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno degli sconti in rapporto al consumo annuo regionale, secondo le seguenti tabelle:

Lombardia:

da mq.	effettivi	350	a mq.	effettivi	650	- 5 %
»	»	651	»	»	1350	- 6 %
»	»	1351	»	»	2000	- 7 %
»	»	2001	»	»	2700	- 8 %
»	»	2701	»	»	3400	- 9 %
»	»	3401	»	»	5000	- 10 %
»	»	5001	ed oltre			- 11 %

Piemonte - Venezia Euganea - Liguria - Emilia - Toscana e Umbria - Lazio:

da mq.	effettivi	300	a mq.	effettivi	500	- 5 %
»	»	501	»	»	1000	- 6 %
»	»	1001	»	»	1500	- 7 %
»	»	1501	»	»	2000	- 8 %
»	»	2001	»	»	2500	- 9 %
»	»	2501	»	»	3500	- 10 %
»	»	3501	ed oltre			- 11 %

Venezia Giulia - Trentino - Marche - Sardegna - Sicilia - Abruzzi e Molise - Campania - Puglie e Lucania - Calabria:

da mq.	effettivi	250	a mq.	effettivi	350	- 5 %
»	»	351	»	»	550	- 6 %
»	»	551	»	»	850	- 7 %
»	»	851	»	»	1250	- 8 %
»	»	1251	»	»	1650	- 9 %
»	»	1651	»	»	2000	- 10 %
»	»	2001	ed oltre			- 11 %

Ciascun cliente avrà però diritto di percepire lo stesso sconto di consumo liquidatogli dalle fabbriche per i suoi ritiri dell'anno passato, quando il suo minor consumo dell'anno in corso sia dovuto a mancata consegna da parte delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di ordinativi trasmessi in tempo debito.

Art. 3.

Agli effetti della corresponsione degli sconti, i consumi effettuati dalle filiali già riconosciute per il passato e segnalate alle due Federazioni, saranno conglobati con quelli delle case madri e gli sconti saranno calcolati in base alla scala concordata per la regione ove ha sede la casa madre.

Art. 4.

Le due Federazioni prenderanno accordi per promuovere la determinazione di qualità uniformi dei prodotti che le fabbriche saranno tenute a consegnare ed i clienti ad acquistare in modo da assicurare una uniformità qualitativa delle forniture.

Le due Federazioni esamineranno anche le questioni derivanti dagli eventuali difetti della merce.

Art. 5.

Entro cinque giorni dal ricevimento dell'ordine, le Organizzazioni di vendita delle fabbriche daranno conferma dell'ordine ricevuto. L'accettazione dell'ordine non costituisce deroga a quanto stabilito nell'art. 6 circa il quantitativo che ciascun cliente ha diritto di ricevere ogni bimestre.

Art. 6.

I prezzi saranno quelli in vigore il giorno della spedizione. Tuttavia gli ordini in nota al 31 dicembre 1939 saranno tutti evasi ai prezzi allora vigenti.

Entro il 25 aprile 1940 e successivamente entro il 25 giugno, 25 agosto e 25 ottobre dello stesso anno le Organizzazioni di vendita delle fabbriche comunicheranno la percentuale nei confronti del consegnato nel corrispondente periodo dell'anno 1939 che — salvo casi di forza maggiore da accertarsi dalle due Federazioni — consegneranno nel bimestre successivo.

Per i clienti i quali nel periodo 1° gennaio-30 aprile 1940 e successivamente avessero ritirato quantitativi diversi da quelli ad essi spettanti in base ai criteri di cui sopra, si procederà gradatamente al necessario conguaglio in modo che al 31 dicembre 1940 tutti i clienti abbiano ricevuto proporzionalmente la stessa percentuale.

Agli effetti dell'applicazione dei conguagli si farà riferimento ai consumi globali nazionali.

Le ordinazioni dovranno essere passate ripartitamente, tenuto conto delle oscillazioni di consumo stagionali, ed almeno 40 giorni prima della scadenza del bimestre.

In caso di aumento di prezzo verrà determinata la percentuale media nazionale effettivamente consegnata ed i clienti che avessero ricevuto in meno di detta percentuale avranno diritto di ottenere la differenza ai vecchi prezzi sempre che abbiano ordini in nota passati almeno 40 giorni prima del giorno dell'autorizzazione di aumento del prezzo.

Alle aziende non clienti dirette delle fabbriche, che trasformano, lavorano o commerciano vetro, le consegne devono essere effettuate da parte dei clienti diretti nella stessa misura stabilita per le consegne da parte delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche.

Art. 7.

Le due Federazioni nazionali di categoria provvederanno ad indicare i criteri regolatori del mercato nel caso che questo subisca perturbamenti (anche regionali), nei casi di richieste eccezionalmente elevate e nei casi di sopravvenute difficoltà di ordine tecnico-produttivo.

Art. 8.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accetteranno le ordinazioni soltanto per quantitativi di merce non inferiori ad una cassa completa, per spedizione in una sola volta e ad un solo destinatario.

Art. 9.

Le spedizioni a vagone completo, non inferiori a cinque tonnellate, saranno effettuate franco destino alla stazione ferroviaria a scartamento normale più vicina al luogo di destinazione. Sarà concesso il franco bordo arrivo per lo stesso minimo quantitativo, spedito via mare. Con il consenso dei singoli committenti, si potranno spedire vagoni raggruppati nonchè quelli misti dei diversi prodotti richiesti, franco destino, purchè il peso complessivo raggiunga le 6 tonnellate.

Art. 10.

Onde evitare perturbamenti ingiustificati nei mercati regionali di vendita, le fabbriche non potranno spedire la merce in regione diversa da quella di residenza della ditta acquirente, e gli acquirenti — sia diretti che indiretti — a loro volta non potranno rispedire fuori della singola zona la merce se non dopo averla introdotta nei propri magazzini.

Art. 11.

Agli effetti degli sconti in rapporto al consumo nel quantitativo totale annuo verranno compresi gli ordini accettati fino a tutto il 30 novembre, anche se evasi posteriormente al 31 dicembre dello stesso anno. Di questi ultimi non verrà però tenuto conto per determinare la percentuale di sconto sul consumo totale annuo dell'anno successivo.

Art. 12.

Il pagamento sarà effettuato per un terzo all'atto dell'ordinazione ed il resto appena da parte delle fabbriche sarà dato avviso che la merce è pronta per essere spedita.

In tal caso le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno lo sconto cassa del 3.½ % (tre e mezzo per cento). Sarà in facoltà delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di concedere dilazioni di pagamento con i seguenti sconti:

per pagamento a 20 giorni data fattura contro tratta 3 %;

per pagamento a 45 giorni data fattura contro tratta 2 %;

per pagamento a 90 giorni data fattura contro tratta netto.

Art. 13.

I ritardi nei pagamenti daranno diritto alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di sospendere le spedizioni ed annullare gli ordini qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni.

Art. 14.

L'ammontare degli sconti consumo sarà liquidato in denaro e verrà calcolato sul quantitativo di merce spedita e fatturata al netto di bollo ed eventuali benefici di ogni specie ed al lordo delle spese trasporto e di sconti di pagamento.

Art. 15.

Al 30 giugno di ogni anno verrà liquidato l'importo dello sconto sul quantitativo di merce ritirato a tale data. Dal 1° luglio in poi verrà dedotta in fattura eguale percentuale, salvo conguaglio a fine anno.

Art. 16.

Le fabbriche avranno facoltà di scegliere il mezzo di trasporto e la merce viaggerà a rischio e pericolo del committente.

Art. 17.

Le consegne per merce normale, come dal seguente elenco, dovranno avvenire entro un termine massimo di 75 giorni dal ricevimento dell'ordine.

Oltrepassato tale termine, e sempre quando non si verifichino casi di forza maggiore, il cliente potrà, dopo regolare messa in mora, richiedere alle fabbriche una penale del 0,50 % per ogni settimana di ritardo, sul valore della merce al netto d'imballo, trasporto e sconto.

Elenco merce normale.

Mezzocristallo qualità « D » spessore mm. 4/4 ½ in dimensioni fino a mq. 4,65 (categoria 8ª);

Mezzocristallo qualità « D » spessore mm. 4 ½/5 ½ in dimensioni fino a mq. 4,65 (categoria 8ª).

Art. 18.

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto unicamente alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche le quali hanno facoltà di passarli ad una qualsiasi delle fabbriche aderenti.

Gli ordini, per poter essere accettati, dovranno pervenire con distinta dettagliata definitiva della quantità, dimensione, spessore e categoria richieste; le variazioni aggiunte, anche se notificate in tempo, potranno essere accettate dalle fabbriche soltanto se è possibile la loro tempestiva esecuzione.

Art. 19.

I reclami sulla qualità della merce, nonchè difettosità, saranno accettati se elevati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di essa. Per le eventuali rotture attribuite dal cliente a difetto di imballo e confezionatura, i reclami saranno accettati se elevati all'atto del ricevimento della merce per spedizione alla rinfusa (wrak) ed entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce se spedita in casse o gabbie. Nel caso di reclami fondati le fabbriche avranno soltanto l'obbligo di sostituire la merce entro il più breve tempo possibile, con precedenza assoluta sulle altre forniture ed in ogni caso franco destino.

Art. 20.

Le valute decorrono sempre dal giorno in cui il pagamento deve essere effettuato e senz'altro avviso di messa in mora i ritardi faranno maturare l'interesse a favore delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche in misura del 1 % (uno per cento) in più del tasso ufficiale di sconto.

Art. 21.

L'arresto forzato dei forni, gli impedimenti e danni agli impianti, la mancanza o deficenza di energia elettrica e materie prime, le difficoltà o interruzione di trasporti, le calamità ed anche tutti gli altri casi di forza maggiore attinenti direttamente alla produzione, sospendono di pieno diritto, proporzionalmente verso tutta la clientela, l'esecuzione degli ordini in nota e sollevano le Organizzazioni di vendita delle fabbriche da ogni responsabilità e da qualunque danno per ritardata fornitura.

Art. 22.

In caso di controversia gli interessati dovranno tentare il bonario componimento dinanzi ad una Commissione paritetica composta dai rappresentanti delle due Federazioni stipulanti. Ove entro un mese la Commissione non avesse espletato il tentativo di conciliazione, o nei successivi 10 giorni le parti non avessero aderito, queste saranno libere di adire la magistratura ordinaria.

Art. 23.

Le fabbriche si impegnano a non fornire i privati ed in genere nessuno che non sia compreso nell'elenco dei clienti diretti di cui all'art. 1 del presente Accordo, eccezione fatta per gli Enti statali e parastatali quando non sia necessario l'impiego di mano d'opera.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche si riservono le facoltà di fornire le industrie per le quali il vetro è materia prima per ulteriori lavorazioni e trasformazioni, fatta eccezione per l'industria degli specchi e cristalli. Dette industrie dovranno però impegnarsi a non rivendere il prodotto non trasformato secondo la specifica attività per cui ricevono il vetro.

Analoga facoltà si riservono per le forniture agli stabilimenti della « Fiat » per effetto della comunanza di interessi fra questa e la « Vetrocoke », nonchè per gli altri casi analoghi da accertarsi dalle Organizzazioni stipulanti.

Art. 24.

Qualora i singoli clienti e le Organizzazioni di vendita delle fabbriche vogliano munirsi reciprocamente del documento probatorio dei loro rapporti contrattuali, i contratti formulati per iscritto dovranno essere redatti su moduli in cui siano trascritte integralmente le clausole del presente Accordo.

Art. 25.

Considerato che alla presente convenzione si è addivenuti in relazione all'attuale situazione del mercato di produzione e di vendita, verificandosi mutamenti che a giudizio delle Federazioni stipulanti — o in caso di mancato accordo delle due superiori Confederazioni — siano tali da modificare le condizioni del mercato stesso, il presente Accordo si intenderà risoluto dalla data della decisione unanime delle due Federazioni o delle due Confederazioni.

Art. 26.

Nel caso di inadempienza al presente Accordo, si applicheranno, oltre le sanzioni previste dagli statuti delle associazioni stipulanti, quelle dell'art. 11, secondo comma della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163.

Art. 27.

Il presente Accordo avrà valore dal 1° gennaio 1940 ed avrà la durata di un anno, fermo il caso previsto dall'art. 25 e salvo rinnovazione da sottoporsi, almeno tre mesi prima della scadenza, alla approvazione della Corporazione del vetro e della ceramica, con l'intesa che, in ogni caso, gli accordi stessi resteranno in vigore sino al giorno della ratifica dell'organo corporativo.

p. La Confederazione fascista degli industriali
G. Balella

p. La Confederazione fascista dei commercianti
G. Molfino

Visto, il segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni
R. Marzolo

DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1685.

Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro lucido fino a mm. 3,9 di spessore.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro lucido fino a mm. 3,9 di spessore, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 24 aprile 1940-XVIII, tra la Confederazione fascista degli industriali con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica, e la Confederazione fascista dei commercianti, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del vetro e della ceramica nella seduta del 18 dicembre 1940-XIX ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 28 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro lucido fino a mm. 3,9 di spessore.

Il testo dell'Accordo con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo economico per la disciplina dei rapporti fra i produttori ed i commercianti di lastre di vetro lucido fino a mm. 3,9 di spessore.

L'anno 1940-XVIII il giorno 24 aprile in Roma presso la sede della Confederazione fascista degli industriali;

tra la Confederazione stessa, rappresentata dal suo direttore gr. uff. prof. Giovanni Balella, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro e della ceramica;

e la Confederazione fascista dei commercianti rappresentata dal suo presidente Cons. naz. dott. Giorgio Molfino, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti del vetro e della ceramica;

ferma restando la validità dell'Accordo stipulato l'8 gennaio 1940 tra le Federazioni nazionali fasciste degli industriali e dei commercianti del vetro e della ceramica per la disciplina dei rapporti fra produttori e commercianti di lastre di vetro lucido fino a mm. 3,9 di spessore;

tenuto conto della particolare situazione determinatasi nel settore dell'industria vetraria a seguito delle limitate disponibilità di combustibile;

si è convenuto di rivedere alcuni degli articoli dell'Accordo stesso, che viene pertanto qui di seguito trascritto nel testo così modificato:

Art. 1.

Tutte le aziende vetrarie in possesso di licenza per vendita di lastre di vetro e di cristallo potranno rivolgersi direttamente alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche per gli acquisti di lastre di vetro lucido fino a mm. 3,9 di spessore, purchè abbiano consumato nel triennio precedente il quantitativo medio annuo di detti prodotti qui di seguito specificato per ciascuna regione:

Regione			
Lombardia	mq.	r.s.s.	20.000
Piemonte - Emilia - Veneto - Toscana - Umbria - Lazio	»	»	8.000
Campania - Liguria - Puglia e Lucania	»	»	7.000
Sicilia - Abruzzi e Molise - Trentino - Marche - Sardegna - Venezia Giulia - Calabria	»	»	5.000

Le aziende anzidette, e quelle attualmente clienti dirette, verranno comprese in un elenco che sarà compilato dalle due Federazioni stipulanti. A detto elenco potranno essere aggiunte anche altre aziende vetrarie designate d'accordo dalle suddette Federazioni.

Le due Federazioni hanno anche facoltà di radiare dall'elenco le aziende che non avessero più i requisiti richiesti per l'ammissione.

Contro le risultanze dell'elenco è ammesso reclamo, anche da parte di terzi interessati, alle due superiori Confederazioni, e successivamente, alla Corporazione del vetro e della ceramica, che deciderà definitivamente.

Ogni anno, a cura delle due Federazioni di categoria, verrà provveduto al deposito, presso la segreteria della Corporazione, degli elenchi dei clienti diretti delle fabbriche.

Per ogni questione controversa riguardante le Organizzazioni sarà sentita la Corporazione, al cui parere le parti dovranno uniformarsi.

Art. 2.

Ai clienti diretti le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno degli sconti in rapporto al consumo annuo regionale, secondo le seguenti tabelle:

Lombardia:

per consumi da	0 a 12.000	mq.	r.s.s.	4 %
»	12.001 » 25.000	»	»	5 %
»	25.001 » 40.000	»	»	6 %
»	40.001 » 55.000	»	»	7 %
»	55.001 » 75.000	»	»	8 %
	oltre 75.000	»	»	9 %

Piemonte - Emilia - Venezia Euganea - Toscana - Umbria - Lazio:

per consumi da	0 a 7.000	mq.	r.s.s.	4 %
»	7.001 » 15.000	»	»	5 %
»	15.001 » 27.000	»	»	6 %
»	27.001 » 42.000	»	»	7 %
»	42.001 » 65.000	»	»	8 %
	oltre 65.000	»	»	9 %

Campania - Liguria - Puglia e Lucania:

per consumi da	0 a 4.000	mq.	r.s.s.	4 %
»	4.001 » 8.000	»	»	5 %
»	8.001 » 15.000	»	»	6 %
»	15.001 » 25.000	»	»	7 %
»	25.001 » 40.000	»	»	8 %
	oltre 40.000	»	»	9 %

Sicilia - Venezia Giulia - Abruzzi e Molise - Trentino - Marche - Sardegna - Calabria:

per consumi da	0 a 3.000	mq.	r.s.s.	4 %
»	3.001 » 6.000	»	»	5,50 %
»	6.001 » 10.000	»	»	7 %
»	10.001 » 18.000	»	»	8 %
	oltre 18.000	»	»	9 %

Art. 3.

Le Federazioni contraenti si impegnano a facilitare la stipulazione di accordi regionali tra le Organizzazioni di vendita delle fabbriche e gli acquirenti. In questo caso gli sconti, per gli aderenti a tali accordi, saranno determinati nella misura uniforme del 9 % (nove per cento).

Art. 4.

Le due Federazioni prenderanno accordi per promuovere la determinazione di qualità uniformi dei prodotti che le fabbriche saranno tenute a consegnare ed i clienti ad acquistare in modo da assicurare una uniformità qualitativa delle forniture.

La seconda scelta eventualmente prodotta dalle fabbriche dovrà essere venduta con la differenza in meno sul prezzo della prima del 5 % ed offerta a tutta la clientela nella stessa misura in proporzione agli acquisti della prima scelta. Così pure sarà offerta a tutta la clientela la produzione di vetro soffiato, con la percentuale di seconda scelta in vetro tirato fino a mm. 3,9 di spessore che le Organizzazioni di vendita delle fabbriche riterranno opportuno di dare in relazione agli acquisti del soffiato.

Le due Federazioni esamineranno anche le questioni derivanti dagli eventuali difetti della merce.

Art. 5.

Entro cinque giorni dal ricevimento dell'ordine, le Organizzazioni di vendita delle fabbriche daranno conferma dell'ordine ricevuto. L'accettazione dell'ordine non costituisce deroga a quanto stabilito nell'art. 6 circa il quantitativo che ciascun cliente ha diritto di ricevere ogni bimestre.

Art. 6.

I prezzi saranno quelli in vigore il giorno della spedizione. Tuttavia gli ordini in nota al 31 dicembre 1939 saranno tutti evasi ai prezzi allora vigenti.

Entro il 25 aprile 1940 e successivamente entro il 25 giugno, 25 agosto e 25 ottobre dello stesso anno le Organizzazioni di vendita delle fabbriche comunicheranno alle due Federazioni di categoria ed alla clientela la percentuale che — salvo casi di forza maggiore da accertarsi dalle due Federazioni — consegneranno nel bimestre successivo. Tale percentuale sarà riferita non al quantitativo di merce effettivamente ritirato da ciascun cliente nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ma al quantitativo spettante a ciascun cliente in base alle quote stabilite negli accordi regionali per il 1940.

Per i clienti i quali nel periodo 1° gennaio-30 aprile 1940 è successivamente avessero ritirato quantitativi diversi da quelli ad essi spettanti in base ai criteri di cui sopra, si procederà gradatamente al necessario conguaglio in modo che al 31 dicembre 1940 tutti i clienti abbiano ricevuto proporzionalmente la stessa percentuale.

Agli effetti dell'applicazione dei conguagli si farà riferimento ai consumi globali regionali.

Le ordinazioni dovranno essere passate ripartitamente, tenuto conto delle oscillazioni di consumo stagionale, ed almeno 30 giorni prima della scadenza del bimestre.

Alla fine di ogni bimestre le Organizzazioni di vendita delle fabbriche comunicheranno alla Federazione degli industriali del vetro e della ceramica, la quale a sua volta li trasmetterà alla Federazione dei commercianti del vetro, gli statini delle consegne effettuate regionalmente distinti per clienti.

In caso di aumento di prezzo verrà determinata la percentuale media regionale effettivamente consegnata ed i clienti che avessero ricevuto in meno di detta percentuale avranno diritto ad ottenere la differenza ai vecchi prezzi sempre che abbiano ordini in nota passati almeno 30 giorni prima del giorno dell'autorizzazione di aumento del prezzo.

Alle aziende non clienti dirette delle fabbriche, che trasformano, lavorano o commerciano vetro, le consegne devono essere effettuate da parte dei clienti diretti nella stessa misura stabilita per le consegne da parte delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche.

Art. 7.

Le due Federazioni nazionali di categoria provvederanno ad indicare i criteri regolatori del mercato nel caso che questo subisca perturbamenti (anche regionali), nei casi di richieste eccezionalmente elevate e nei casi di sopravvenute difficoltà di ordine tecnico produttivo.

Art. 8.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accetteranno le ordinazioni soltanto per quantitativi di merci non inferiori a 200 mq. ridotti a semplice spessore per spedizioni di una sola volta ad un solo destinatario.

Art. 9.

Le spedizioni a vagone completo, non inferiori a sei tonnellate, saranno effettuate franco destino alla stazione ferroviaria a scartamento normale più vicina al luogo di destinazione. Sarà concesso il franco bordo arrivo per lo stesso minimo quantitativo, spedito via mare. Con il consenso dei singoli committenti si potranno spedire vagoni raggruppati nonchè quelli misti dei diversi prodotti richiesti, franco destino, purchè il peso complessivo raggiunga le 6 tonnellate.

Art. 10.

Onde evitare perturbamenti ingiustificati nel mercato regionale di vendita, le fabbriche non potranno spedire la merce in regione diversa da quella di residenza della ditta acquirente e gli acquirenti — sia diretti che indi-

retti — a loro volta non potranno rispedire fuori della singola zona la merce se non dopo averla introdotta nei propri magazzini.

Art. 11.

Agli effetti degli sconti in rapporto al consumo nel quantitativo totale annuo verranno compresi gli ordini accettati fino a tutto il 30 novembre, anche se evasi posteriormente al 31 dicembre dello stesso anno. Di questi ultimi non verrà però tenuto conto per determinare la percentuale di sconto sul consumo totale dell'anno successivo.

Art. 12.

Il pagamento sarà effettuato per un terzo all'atto dell'ordinazione ed il resto appena da parte delle fabbriche sarà dato avviso che la merce è pronta per essere spedita.

In tal caso le Organizzazioni di vendita delle fabbriche accorderanno lo sconto cassa del 3 ½ % (tre e mezzo per cento). Sarà in facoltà delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di concedere dilazioni di pagamento coi seguenti sconti:

per pagamento a 20 giorni data fattura contro tratta 3 %

per pagamento a 45 giorni data fattura contro tratta 2 %

per pagamento a 90 giorni data fattura contro tratta netto.

Art. 13.

I ritardi nei pagamenti daranno diritto alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche di sospendere le spedizioni ed annullare gli ordini qualora il ritardo superi i 15 (quindici) giorni.

Art. 14.

L'ammontare degli sconti consumo sarà liquidato in danaro e verrà calcolato sul quantitativo di merce spedito e fatturato al netto di bollo ed eventuali benefici di ogni specie ed al lordo delle spese di trasporto o di sconti di pagamento.

Art. 15.

Al 30 giugno di ogni anno verrà liquidato l'importo dello sconto sul quantitativo di merce ritirato a tale data. Dal 1° luglio in poi verrà dedotta in fattura eguale percentuale, salvo conguaglio a fine d'anno.

Art. 16.

Le fabbriche avranno facoltà di scegliere il mezzo di trasporto e la merce viaggerà a rischio e pericolo del committente.

Art. 17.

Le consegne per merce normale, come dal seguente elenco, dovranno avvenire entro un termine massimo di 60 giorni dal ricevimento dell'ordine. Oltrepassato tale termine, e sempre quando non si verifichino casi di forza maggiore, il cliente potrà, dopo regolare messa in mora, richiedere alle fabbriche una penale del 0,50 % per ogni settimana di ritardo, sul valore della merce al netto di imballo, trasporto e sconti.

Elenco merce normale.

Semplice nazionale:

misure correnti e planzer misure tagliate strisce esclusa la scelta extra	nelle dimensioni massime delle mis. corr. a planzer

Semplice 2/2,3:

misure correnti e planzer misure tagliate fino a cm. 249 misure libere correnti strisce casse di assortimento esclusa la scelta extra	fino a cm. 249

Semidoppio:

misure correnti e planzer misure tagliate fino a cm. 270 misure libere correnti casse di assortimento esclusa la scelta extra	fino a cm. 270

Doppio:

misure tagliate fino a cm. 270.

Art. 18.

Gli ordini devono essere trasmessi per iscritto unicamente alle Organizzazioni di vendita delle fabbriche, le quali hanno facoltà di passarli ad una qualsiasi delle fabbriche aderenti.

Gli ordini per poter essere accettati dovranno pervenire con distinta dettagliata e definitiva della quantità, dimensioni, spessore e categorie richieste; le variazioni aggiunte anche se notificate in tempo, potranno essere accettate dalle fabbriche soltanto se è possibile la loro tempestiva esecuzione.

Art. 19.

I reclami sulla qualità della merce, nonchè difettosità, saranno accettati se elevati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di essa. Per le eventuali rotture attribuite dal cliente a difetto di imballo o confezionatura, i reclami saranno accettati se elevati all'atto del ricevimento della merce, per spedizioni alla rinfusa (in wrak) ed entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della merce, se spedita in casse o gabbie. Nel caso di reclami fondati le fabbriche avranno soltanto l'obbligo di sostituire la merce entro il più breve tempo possibile con precedenza assoluta sulle altre forniture ed in ogni caso franco destino.

Art. 20.

Le valute decorrono sempre dal giorno in cui il pagamento deve essere effettuato e, senz'altro avviso di messa in mora, i ritardi faranno maturare l'interesse a favore delle Organizzazioni di vendita delle fabbriche in misura dell'1 % (uno per cento) in più del tasso ufficiale di sconto.

Art. 21.

L'arresto forzato dei forni, gli impedimenti o danni agli impianti, la mancanza o deficienza di energia elettrica e materia prima, le difficoltà o interruzioni di trasporto, le calamità ed anche tutti gli altri casi di forza maggiore attinenti direttamente alla produzione, sospendono di pieno diritto, proporzionalmente verso tutta la clientela, l'esecuzione degli ordini in nota e sollevano le Organizzazioni di vendita delle fabbriche da ogni responsabilità e da qualunque danno per ritardata fornitura.

Art. 22.

In caso di controversia, gli interessati dovranno tentare il bonario componimento dinanzi ad una Commissione paritetica composta dai rappresentanti delle due Federazioni stipulanti. Ove entro un mese la Commissione non avesse espletato il tentativo di conciliazione, o nei successivi 10 giorni le parti non avessero aderito, queste saranno libere di adire la magistratura ordinaria.

Art. 23.

Le fabbriche si impegnano a non fornire i privati ed in genere nessuno che non sia compreso nell'elenco dei clienti diretti di cui all'art. 1 del presente Accordo, eccezione fatta per gli Enti statali e parastatali, quando non sia necessario l'impiego di mano d'opera.

Le Organizzazioni di vendita delle fabbriche si riservano la facoltà di fornire le industrie per le quali il vetro è materia prima per ulteriori lavorazioni e trasformazioni, fatta eccezione per l'industria degli specchi e cristalli. Dette industrie dovranno però impegnarsi a non rivendere il prodotto non trasformato secondo la specifica attività per cui ricevono il vetro. Analoga facoltà si riservono per le forniture agli stabilimenti della « Fiat » per effetto della comunanza di interessi tra questa e la « Vetrocoke », nonchè per altri casi analoghi da accertarsi dalle Organizzazioni stipulanti.

Art. 24.

Qualora i singoli clienti e le Organizzazioni di vendita delle fabbriche vogliano munirsi reciprocamente del documento probatorio dei loro rapporti contrattuali, i contratti formulati per iscritto dovranno essere redatti su moduli in cui siano trascritte integralmente le clausole del presente Accordo.

Art. 25.

Considerato che alla presente convenzione si è addivenuti in relazione all'attuale situazione del mercato di produzione e di vendita, verificandosi mutamenti che, a giudizio delle Federazioni stipulanti — o in caso di mancato accordo delle due superiori Confederazioni — siano tali da modificare le condizioni del mercato stesso, il presente Accordo si intenderà risoluto dalla data della decisione unanime delle due Federazioni o delle due Confederazioni.

Art. 26.

Nel caso di inadempienza al presente Accordo, si applicheranno oltre le sanzioni previste dagli statuti delle Associazioni stipulanti, quelle dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 27.

Il presente Accordo avrà valore dal 1° gennaio 1940 ed avrà la durata di un anno, fermo il caso previsto dall'articolo 25 e salvo rinnovazione da sottoporsi, almeno tre mesi prima della scadenza, alla approvazione della Corporazione del vetro e della ceramica, con l'intesa che, in ogni caso, gli accordi stessi resteranno in vigore fino al giorno della ratifica dell'organo corporativo.

p. *La Confederazione fascista degli industriali*
G. Balella

p. *La Confederazione fascista dei commercianti*
G. Molfino

Visto, *il segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni*
R. Marzolo

DECRETO DEL DUCE 15 dicembre 1941-XX, n. 1686.

Accordo economico collettivo fra i produttori ed i commercianti di lampade elettriche.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo fra i produttori ed i commercianti di lampade elettriche, stipulato, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, in data 4 ottobre 1940-XVIII, tra la Confederazione fascista degli industriali, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie varie e della Federazione nazionale fascista degli artigiani, e la Confederazione fascista dei commercianti, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione del vetro e della ceramica nella seduta del 18 dicembre 1940-XIX, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163;

Vista l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale nella seduta del 28 novembre 1941-XX, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935-XIII, n. 441;

Decreta:

Articolo unico.

È disposta la pubblicazione dell'Accordo economico collettivo fra i produttori ed i commercianti di lampade elettriche.

Il testo dell'Accordo, con il visto del Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni, è allegato al presente decreto che sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: Grandi

Accordo economico fra produttori e commercianti di lampade elettriche

L'anno 1940-XVIII il giorno 4 ottobre in Roma, presso la sede della Confederazione fascista degli industriali;

fra la Confederazione stessa rappresentata dal suo direttore gr. uff. prof. Giovanni Balella, assistito dal dott. Aldo Rella, con l'intervento della Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie varie, rappresentata dal suo presidente Consigliere nazionale avvocato Angelo Manaresi, assistito dal direttore avv. Guido Malcangi e della Federazione nazionale fascista degli artigiani, rappresentata dal rag. Mario Urbinati assistito dal dott. Paolo Todde;

e la Confederazione fascista dei commercianti, rappresentata dal suo presidente dott. Giorgio Molfino, assistito dal direttore dei Servizi corporativi avv. Carlo Spantigati e dal capo dell'Ufficio commercio interno dott. Ferruccio Animali, con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiale da costruzione, rappresentata dal suo vice presidente, reggente la presidenza federale, ing. Luigi Talucchi, assistito dal direttore della Federazione dott. Carlo Cattalini e dall'ing. Vito Alfieri Pollice;

ferma restando fino al 31 dicembre 1940 o fino alla data di pubblicazione del presente Accordo, se anteriore, la validità dell'Accordo stipulato il 15 febbraio 1939, approvato con decreto del Capo del Governo, DUCE del Fascismo, n. 80 del 9 febbraio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 marzo 1940;

allo scopo di perfezionare la disciplina dei rapporti fra produttori e commercianti di lampade elettriche;

si è convenuto di rivedere alcuni degli articoli dell'Accordo stesso, che viene pertanto qui di seguito trascritto nel testo così modificato:

Art. 1.

Il presente Accordo regola i rapporti fra i produttori di lampade elettriche e le loro organizzazioni di vendita ed i commercianti rivenditori all'ingrosso ed al dettaglio in regola con le disposizioni di legge sulla disciplina del commercio.

L'Accordo si riferisce alle compra-vendite effettuate nel territorio del Regno, escluse le Provincie libiche, di tutte le lampade di illuminazione e segnalazione. Salvo il disposto dell'art. 3, sono escluse le lampade auto, nane, per fotografia ed a vapori metallici.

La Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie varie e la Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiale da costruzione, compileranno l'elenco delle ditte commerciali in regola con le disposizioni di legge sopra accennate.

L'elenco verrà periodicamente aggiornato con la inclusione delle nuove ditte regolarmente autorizzate alla vendita delle lampade elettriche ed escludendo quelle ditte che non abbiano più i requisiti per rimanere nell'elenco stesso.

L'iscrizione nell'elenco deve essere chiesta dai commercianti alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiali da costruzione.

Art. 2.

Sui prezzi di listino in vigore all'atto della esecuzione degli ordini saranno corrisposti gli sconti di cui al successivo art. 3.

Nel caso di variazione dei prezzi di listino se i prezzi stessi risultano superiori a quelli in vigore all'atto dell'accettazione dell'ordine il compratore avrà la facoltà di annullare l'ordine entro otto giorni dalla comunicazione dei nuovi prezzi.

Art. 3.

Sconti.

Gli sconti da praticarsi dalle fabbriche e dalle loro Organizzazioni di vendita ai commercianti rivenditori, o salvo quanto disposto dall'art. 5 sono i seguenti:

per gli acquisti annui dal 1° gennaio al 31 dicembre:

da L.	1	a L.	4.999	sconto	del	19%
» »	5.000	» »	14.999	»	»	20%
» »	15.000	» »	29.999	»	»	22%
» »	30.000	» »	59.999	»	»	24%
» »	60.000	» »	89.999	»	»	25%
» »	90.000	» »	129.999	»	»	26%
» »	130.000	» »	179.999	»	»	27%
oltre	180.000	. . .	. . .	»	»	28%

Gli sconti di cui sopra s'intendono in aggiunta degli eventuali « margini fluttuanti » che le ditte produttrici siano autorizzate ad applicare in virtù di patti consortili.

Unicamente agli effetti della determinazione delle cifre di acquisto previste dalla scala sconti sarà tenuto conto anche degli acquisti delle lampade auto, nane, per fotografia ed a vapori metallici. Gli importi per il raggiungimento degli sconti dovranno essere calcolati su fatturato lordo dell'anno solare, esclusa l'imposta sulla entrata e dedotte le eventuali note di accredito per merce resa.

Per i commercianti che trattano esclusivamente lampade per proiezione cinema, piccolo cinema, le cifre degli importi della scala sconti sono ridotte del 50 %.

Per i commercianti residenti a Fiume e a Zara le cifre limite suddette sono ridotte del 60 %.

Art. 4.

Gli importi degli acquisti raggiunti nell'anno solare secondo la scala di cui all'art. 3 costituiscono la base per l'applicazione degli sconti nell'anno successivo.

Per le fabbriche aderenti al Consorzio le cifre limite verranno computate dal Consorzio stesso cumulando tutti gli acquisti effettuati da uno stesso commerciante presso le diverse fabbriche consorziate.

Per le fabbriche non aderenti al Consorzio le cifre limiti verranno computate secondo gli acquisti fatti dallo stesso commerciante presso ogni singola fabbrica.

Art. 5.

Salvo che per le forniture ad Amministrazioni statali, ad Enti pubblici, a Società elettriche e ad altre Società che saranno meglio di seguito definite in apposito elenco da comunicarsi alla Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie varie ed alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiale da costruzione, i produttori si impegnano a non praticare ai propri clienti diretti non commercianti condizioni migliori di quelle concesse ai commercianti.

In conseguenza di tale principio i produttori e le loro organizzazioni di vendita provvederanno a modificare la vigente tabella della scala degli sconti ai clienti diretti consumatori, comunicando alle due Federazioni predette l'elenco dei clienti diretti consumatori che hanno già raggiunto le cifre limite stabilite per gli sconti sino al 24 % incluso perchè i commercianti siano posti in grado di applicare a loro volta il suddetto principio.

Anche per i clienti diretti consumatori la cifra di acquisti raggiunta nell'anno solare costituisce la base per l'applicazione degli sconti nell'anno successivo.

Analogamente i commercianti si impegnano a non vendere all'ingrosso con sconti maggiori di quelli previsti dalla scala di sconto di cui all'art. 3, diminuiti dell'importo della imposta sull'entrata.

Art. 6.

Le condizioni di pagamento per le lampade vendute dai produttori ai commercianti dovranno essere:

per contanti o entro 30 giorni data fattura sconto 3 % oppure a 90 giorni netto rimessa a contanti o tratta secondo il convenuto.

In entrambi i casi è ammesso il raggruppamento quindicinale delle fatture.

Art. 7.

I prezzi minimi della vendita al dettaglio per contanti al pubblico consumatore tanto da parte dei commercianti quanto da parte dei negozi dei produttori saranno quelli fissati nei listini delle ditte produttrici di cui all'art. 2. Potranno essere praticati in detta vendita i seguenti sconti massimi, per vendite fino a L. 60:

prezzi non inferiori a quelli di listino senza sconto
per vendite da L. 60 a L. 150 . . . sconto 3 %
» » » » 151 a » 300 . . . » 5 %
» » » » 301 a » 500 . . . » 7 %
» » » » 501 oltre . . . . » 8 %

per ogni singola vendita, non ammettendosi cumuli di vendite.

Per le vendite ad artigiani elettricisti ed installatori elettricisti, potrà essere concesso uno sconto del 14 % sui prezzi di listino oltre il 3 % nei casi di pagamento per contanti.

Art. 8.

I produttori di lampade elettriche e le loro organizzazioni di vendita dovranno, a richiesta della Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie varie, comunicare tutti i dati necessari a comprovare la loro osservanza delle disposizioni dell'Accordo.

Analogamente dovrà essere fatto da parte di tutti i commercianti nei confronti della Federazione nazionale fascista dei commercianti di materiale da costruzione.

In caso di inosservanza del presente Accordo si applicheranno, oltre le sanzioni previste dagli statuti delle Associazioni stipulanti, quella dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163.

Le due Federazioni nazionali di categoria, con l'approvazione delle rispettive superiori Confederazioni, potranno anche decidere la esclusione delle ditte inadempienti dai benefici di cui al presente Accordo. Sono senza altro escluse dai benefici del presente Accordo le ditte commerciali che pure avendo i requisiti di cui al 1° comma dell'art. 1 non abbiano richiesto l'iscrizione negli elenchi.

L'inosservanza dell'Accordo darà inoltre luogo alla risoluzione di pieno diritto dei contratti individuali stipulati fra le ditte produttrici e commercianti, salvo ogni ragione od azione della parte adempiente nei confronti del contravventore, in specie per i danni.

Art. 9.

Il presente Accordo avrà vigore fino al 31 marzo 1941 e si intenderà tacitamente prorogato di trimestre in trimestre qualora non ne venga data disdetta da una delle due parti almeno un mese prima della scadenza di ogni trimestre.

p. *La Confederazione fascista degli industriali*
G. Balella

p. *La Confederazione fascista dei commercianti*
G. Molfino

Visto, *il segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni*
R. Marzolo

REGIO DECRETO-LEGGE 21 maggio 1942-XX, n. 520.

Emissione di buoni novennali del Tesoro, serie speciale 3 %, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emettere dei buoni novennali del Tesoro — serie speciale 3 per cento — da collocarsi in occasione di costituzione e di aumenti di capitale di società per azioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per le comunicazioni, per le corporazioni e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emettere alla pari, senza limiti di importo, una serie speciale di buoni del Tesoro, nominativi, senza premio, rimborsabili entro il 1° luglio 1951-XXX, fruttanti l'interesse annuo di lire tre per ogni cento lire di capitale nominale a partire dal 1° luglio 1942, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile a rate semestrali posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

I buoni di cui al comma precedente non possono essere trasferiti se non per causa di morte delle persone fisiche ovvero per scioglimento e fusione di società ed enti, intestatari dei titoli stessi, nè possono essere sequestrati o sottoposti ad ipoteche e vincoli o formare oggetto di operazioni di anticipazione o di costituzione di depositi cauzionali.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno fissate le modalità di sottoscrizione e le caratteristiche dei titoli da emettersi in base al presente decreto e sarà provveduto alle variazioni da introdursi nei bilanci dell'entrata e della spesa in dipendenza del decreto stesso.

Art. 2.

Le ricevute, i certificati provvisori ed i titoli definitivi da emettersi in dipendenza del presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo e di concessioni governative.

Parimenti tutti gli atti e documenti comunque necessari per la detta operazione di emissione di buoni novennali di cui al primo comma dell'art. 1, sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa, e, ove ne occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente.

La spedizione dei certificati provvisori e dei titoli definitivi, anche se occorra l'intervento delle filiali della Banca d'Italia, sarà effettuata in esenzione delle tasse postali, salva l'osservanza delle formalità che verranno a tale uopo stabilite.

Art. 3.

È fatto obbligo alle società che saranno costituite dopo la pubblicazione del presente decreto, di investire, entro

30 giorni dalla loro costituzione, nei buoni di cui all'art. 1, una somma pari al 20 per cento del capitale azionario sottoscritto.

Art. 4.

È fatto obbligo alle società per azioni che effettuino aumenti di capitale dopo la pubblicazione del presente decreto, anche se deliberati e autorizzati precedentemente, di investire, entro trenta giorni dall'emissione delle nuove azioni, le somme appresso indicate nei buoni del Tesoro di cui all'art. 1:

a) se l'aumento di capitale avviene mediante distribuzione di azioni gratuite o mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione, un importo pari al 50 per cento del valore nominale delle nuove azioni emesse o dell'aumento del valore delle azioni in circolazione. Le società sono tenute, in entrambi i casi, a rivalersi di detto importo verso gli azionisti e le nuove azioni non potranno essere liberate a favore degli aventi diritto se non dopo l'ottemperanza di detto obbligo;

b) se l'aumento di capitale avviene mediante emissione di azioni da offrirsi ai vecchi azionisti al valore nominale o comunque ad un valore inferiore a quello di mercato, un importo pari al 20 per cento dell'aumento di capitale, maggiorato del 50 per cento del valore complessivo dei diritti di opzione. Le società sono tenute a rivalersi verso gli azionisti soltanto di quest'ultima maggiorazione, subordinando il rilascio delle nuove azioni all'ottemperanza di detto obbligo;

c) se l'aumento di capitale avviene mediante emissione di nuove azioni al valore corrente di mercato, un importo pari al 20 per cento dell'aumento di capitale.

Art. 5.

Le società che non provvederanno ad effettuare gli investimenti prescritti dal presente decreto nei termini stabiliti dovranno pagare gli interessi di mora in misura del 7 per cento in ragione d'anno.

Contro le società inadempienti si agirà con la procedura stabilita per la riscossione dei tributi erariali.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, *foglio* 97 — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 maggio 1942-XX, n. 521.

Finanziamento per fronteggiare i disavanzi economici di bilancio del 1942 degli Enti ausiliari ed altre spese straordinarie del Ministero dell'interno dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere al finanziamento per fronteggiare i disavanzi economici del bilancio 1942 degli Enti ausiliari, nonchè altre spese straordinarie del Ministero dell'interno, dipendenti dallo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per fronteggiare i disavanzi economici di bilancio degli Enti ausiliari per il corrente anno, è autorizzata:

1) la concessione, d'intesa con il Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, di mutui da parte del Consorzio di credito per le opere pubbliche garantiti con delegazioni di tributi esigibili con i privilegi delle imposte dirette;

2) la concessione di contributi in capitale, a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per l'interno, d'intesa con quello per le finanze, sentita la Commissione centrale della finanza locale, sarà accordata, per i mutui di cui al n. 1 dell'articolo precedente, la garanzia dello Stato in caso d'impossibilità del mutuatario di costituire, in tutto od in parte, la garanzia mediante delegazioni, nonchè, ove occorra, un concorso dello Stato nella spesa per interessi, in misura non superiore alla metà, ed, al massimo per le prime quattro annualità di ammortamento, un concorso nella stessa misura sulle quote di capitale delle annualità medesime.

Le concessioni dei contributi indicati al n. 2 dell'art. 1 saranno disposte con le stesse formalità di cui al precedente comma.

Per quanto concerne il Governatorato di Roma, i relativi provvedimenti saranno concretati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 381 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Art. 3.

Agli stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, relativi alla concessione dei contributi di cui al n. 2 dell'art. 1 del presente decreto, nonchè agli altri dello stato di previsione medesimo per spese dipendenti dall'attuale stato di guerra, potranno applicarsi le disposizioni della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative, per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, *foglio* 98 — MANCINI

REGIO DECRETO 30 marzo 1942-XX, n. 522.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ragusa, ed approvazione del relativo statuto.

N. 522. R. decreto 30 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, l'Istituto per le case popolari di Ragusa viene eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ragusa » e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1942-XX

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 523.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione permanente « Aeque principaliter » della parrocchia di San Miniato, in località Pagnolle del comune di Pontassieve (Firenze) e di San Clemente, in località Poggio del comune di Fiesole (Firenze).

N. 523. R. decreto 3 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fiesole in data 31 ottobre 1941-XX, relativo all'unione permanente « Aeque principaliter » delle parrocchie di San Miniato, in località Pagnolle del comune di Pontassieve (Firenze) e di San Clemente, in località Poggio del comune di Fiesole (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1942-XX

REGIO DECRETO 15 aprile 1942-XX, n. 524.

Scioglimento della Fondazione « Pasquale Bakmaz » costituita in Zara per l'istituzione di una scuola di arti e mestieri.

N. 524. R. decreto 15 aprile 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Pasquale Bakmaz » costituita in Zara per l'istituzione di una scuola di arti e mestieri viene sciolta e il patrimonio immobiliare viene devoluto alla Regia scuola tecnica industriale « P. Bakmaz » di Zara.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1942-XX

REGIO DECRETO 15 aprile 1942-XX, n. 525.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale parificato, associato all'E.N.I.M.S. di Alba (Cuneo).

N. 525. R. decreto 15 aprile 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale parificato, associato all'E.N.I.M.S. di Alba (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1942-XX

REGIO DECRETO 19 aprile 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi San Martino » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 5 febbraio 1942-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo, denominato « Seponi San Martino » e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Tafuri Assunta fu Raimondo ved. Adinolfi, livellaria al comune di Castelvolturno, al foglio di mappa 32, particella 98, per la superficie di Ha. 0.69.34 e con l'imponibile di L. 83,21.

Il fondo confina con la ditta Cavaliere Francesco fu Francesco, con la ditta De Medici Andrea, con la proprietà De Filippo Giuseppe fu Francesco, con la strada vicinale « S. Martino a Cappella »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 marzo 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Seponi S. Martino » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1942-XX
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 15. — D'ELIA

(2099)

REGIO DECRETO 19 aprile 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiumitello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 6 febbraio 1942-XX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Fiumitello » e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pirolo Raffaela fu Giuseppe ved. Caterino, usufruttuaria per 2/3; De Simone Giovanni fu Antonio, usufruttuario per 1/3 e Caterino Giuseppe, Amelia, Camillo ed Eleonora fu Luigi proprietari, livellari al comune di Castelvolturno, al foglio di mappa 38, particelle 13 e 30, per la superficie complessiva di Ha. 1.86.82 e con l'imponibile di L. 105,97.

Il fondo confina con la strada comunale « Fiumitello Secondo », con le proprietà di Palmieri fu Gaspare, di Campanile Giuseppe ed altri di Giuseppe, del comune di Castelvolturno;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 marzo 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fiumitello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5500 (cinquemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1942-XX
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 16. — D'ELIA

(2100)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 29 aprile 1942-XX.

Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Mario Farnesi.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1941-XX con il quale viene riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Mario Farnesi quale Ispettore del P.N.F.;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Mario Farnesi viene nominato Vice segretario del P.N.F., componente del Direttorio nazionale del P.N.F., cessando da Ispettore del P.N.F.;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Mario Farnesi viene confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la qualità di Vice segretario del P.N.F. — componente del Direttorio nazionale del P.N.F. — e, come tale, componente del Consiglio nazionale del P.N.F., cessando da Ispettore del P.N.F.

Roma, addì 29 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(2166)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1942-XX.

Sottoposizione a sindacato della Società Immobiliare Alberghi, con sede a Roma, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società Immobiliare Alberghi, con sede in Roma, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sindacato ai sensi del citato Regio decreto-legge;

Decreta:

La Società Immobiliare Alberghi, con sede in Roma, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale marchese Carlo Gerini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1942-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2167)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Montafia (Asti).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Montafia (Asti);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Asti, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Montafia (Asti), della estensione di ettari 859, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 5 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2138)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castell'Alfero (Asti).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 17 agosto 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Castell'Alfero (Asti);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Asti, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Castell'Alfero (Asti), della estensione di ettari 1200, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 17 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1942-XX

(2136) p. *Il Ministro*: NANNINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 332 del 23 maggio 1942-XX relativo alla disciplina dei cappelli e berretti

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 333 del 23 maggio 1942-XX, a parziale modifica delle disposizioni contenute nelle circolari P. 285 del 28 marzo e P. 306 del 24 aprile 1942-XX, relative ai tipi ed ai prezzi dei cappelli e berretti da uomo, ha disposto che anche i cappelli ed i berretti non tipo siano sottoposti alla disciplina della circolare P. 298, e quindi per la vendita dei suddetti prodotti i commercianti al dettaglio possono applicare le percentuali di maggiorazione stabilite per gli articoli non nominati, comma 20 della tabella *B*, annessa alla richiamata circolare P. 298.

E' stato confermato l'obbligo per i commercianti al dettaglio di non porre in vendita berretti non tipo da uomo a prezzo superiore a L. 31.

E' stato inoltre confermato anche che a partire dal 1° giugno p. v. i cappelli non tipo non possono essere venduti a prezzo superiore a L. 173.

E' stato chiarito poi che le disposizioni contenute nelle circolari P. 285 e P. 306, relative ai tipi ed ai prezzi dei cappelli e dei berretti da uomo non si applicano ai berretti destinati a completare le uniformi di prescrizione dei funzionari dello Stato, degli appartenenti alle Forze armate ed alle organizzazioni del P.N.F., agli altri berretti rigidi da uniformi in genere ed ai cappelli rigidi da ecclesiastici. Si intende che per la vendita di tali prodotti si applicano le disposizioni contenute nella circolare P. 298 del 16 aprile 1942-XX.

E' stato chiarito, infine, che in attesa che il Ministero delle corporazioni decida sulle proposte di assimilazione presentate ai Consigli provinciali delle Corporazioni, i commercianti a dettaglio devono applicare, per quanto concerne i prezzi di vendita, le disposizioni circa le maggiorazioni che si possono percepire, a norma della circolare P. 298.

(2171)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I* - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 28 maggio 1942-XX - N. 100

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,37	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,45

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	81,75
Id. 3,50 % (1902)	78,60
Id. 3 % lordo	57,90
Id. 5 % (1935)	95,95
Redimib. 3,50 % (1934)	78,925
Id. 5 % (1936)	97,85
Id. 4,75 % (1924)	496,40
Obblig. Venezie 3,50 %	95,75
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,90
Id. 4 % (15-12-43)	98,30
Id. 5 % (1944)	98,675
Id. 5 % (1949)	97,525
Id. 5 % (15-2-50)	97,45
Id. 5 % (15-9-50)	97,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di rate semestrali di certificati di rendita

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1941 relativa ai certificati di rendita:

P.R. 3,50 % (1934)	n. 144.943	di annue L.	140 —
» » »	» 248.644	» » »	42 —
» » »	» 261.279	» » »	17,50
» » »	» 311.198	» » »	87,50
» » »	» 335.815	» » »	70 —
» » »	» 373.658	» » »	42 —
» » »	» 485.556	» » »	70 —

tutti intestati a Sara Giovanni fu Rosario, dom. a Paternopoli (Avellino).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 20 maggio 1942-XX

(2145) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI AOSTA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il decreto numero 35607 del 21 novembre 1941-XX, con il quale fu approvata la graduatoria delle concorrenti agli otto posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1939;

Visto il decreto n. 35607 dell'11 marzo 1942, relativo all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del predetto concorso;

Considerato che le ostetriche Ombra Adelaide, Arbore Maria e Bosio Ida hanno rinunziato alla condotta di Brussone, mentre l'ostetrica Dallou Vincenzina ha dichiarato di accettare il posto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento per lo svolgimento dei concorsi ai posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Decreta:

A parziale modifica del precedente decreto prefettizio pari numero dell'11 marzo 1942-XX, l'ostetrica Dallou Vincenzina è assegnata alla condotta di Brussone dove dovrà assumere servizio, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Brussone.

Il commissario prefettizio di Brussone è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, addì 8 maggio 1942-XX

(2153) *Il prefetto*: SIGNORELLI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.